



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Relazione sul conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 16,00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori	Si	
5	ALBRIZIO	Agostino	Assessori	Si	
6	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori		Si

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 30 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare la relazione in merito al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, ai sensi dell' art. 30, comma 4, Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

PATTO DI STABILITA' INTERNO
(art. 30 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni)
Assestamento generale - Esercizio finanziario 2011

Relazione illustrativa

A. PREMESSA

I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013.

La novità più significativa, contenuta nei commi da 87 a 93 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2011, è rappresentata dall'introduzione di una regola di carattere generale, che consiste nel conseguimento, da parte di ciascun ente locale, del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

La regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013.

Come per gli anni scorsi, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, sono escluse alcune voci di entrata e di spesa (calamità naturali, grandi eventi, risorse provenienti dall'UE). Ad esse si sono aggiunte nuove esclusioni, contenute nel novellato patto di stabilità, per rispondere a determinate esigenze (commissioni straordinarie per la gestione dei comuni commissariati per mafia e relative spese in conto capitale, progettazione ed esecuzione del censimento, comuni dissestati della provincia de L'Aquila, Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Scuola per l'Europa, Expò Milano 2015 e federalismo demaniale).

La legge di stabilità potenzia, altresì, il ruolo delle regioni con riguardo al patto di stabilità interno dei propri enti locali. In particolare, la regione può intervenire: a) autorizzando gli enti locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a fronte del contestuale miglioramento di pari importo dell'obiettivo programmatico della regione stessa in termini di cassa o di competenza (c.d. Patto regionale verticale); b) rimodulando gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli enti locali del proprio territorio in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per gli stessi enti locali (c.d. Patto regionale orizzontale).

Sono, infine, sostanzialmente riconfermate le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, nonché l'impianto sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2011-2013 è stato quantificato dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2010.

Il comma 2 del medesimo articolo opera la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Rispetto alla disciplina previgente il nuovo meccanismo di attribuzione di saldo obiettivo è parametrato non più al saldo registrato in un periodo precedente, bensì alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai conti consuntivi, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013 (comma 88). Le percentuali individuate sono per i comuni, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 11,4%, 14,0% e 14,0%.

Ogni ente deve conseguire, quindi, un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91).

Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008).

Le nuove regole del patto di stabilità interno introducono un principio generale, valido a decorrere dal 2011, che prevede che l'obiettivo strutturale dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è rappresentato dal conseguimento di un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero (comma 90).

Il successivo comma 93 prevede, inoltre, misure correttive del patto di stabilità, finalizzate a tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e a distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Il comma dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato, in attuazione del comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ripartisce la citata somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni.

B.1) Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA

Il comma 88, lettere a) e b), prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	11,4%	14,0%	14,0%

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010. Si ottiene così il **saldo obiettivo al netto dei trasferimenti**.

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione)

Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore del saldo obiettivo finale è stato, pertanto, introdotto dal comma 92 un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93)

Il comma 93 dispone che le misure correttive ivi previste possano determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 attuativo del citato comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ripartisce i suddetti 480 milioni di euro destinandone 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni.

In merito alla quota di 310 milioni di euro destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni, il decreto prevede un metodo di riparto interno differenziato per fascia demografica. Pertanto, gli enti per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una determinata soglia, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla soglia medesima.

Fase 5: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)

Le norme afferenti al Patto Regionalizzato possono introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionalizzato. Il saldo obiettivo 2011 da considerare è, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, "verticale" e/o "orizzontale".

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

Nei commi da 94 a 99 e nel comma 105 sono ribadite le esclusioni delle entrate e delle spese dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno già previste dalla normativa previgente.

I commi da 100 a 104, introducono ulteriori esclusioni per far fronte a situazioni particolari.

Infine, il comma 106 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste espressamente nella legge in argomento.

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

Come per gli anni scorsi, viene riproposta l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

Come già previsto lo scorso anno, il comma 96 equipara espressamente, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista al precedente punto C.1.

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente (commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, introdotti dall'articolo 4, comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 2 del 2010) con riguardo alle risorse provenienti dalla U.E., il comma 97 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'U.E. per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

C.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse connesse ai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni (comma 99).

C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del summenzionato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (comma 100).

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 107 ribadisce che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

La *ratio* di tale disposizione si rinviene nella volontà di far sì che il rispetto delle regole del patto rappresenti un vincolo alla attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

E. MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) **la riduzione dei trasferimenti erariali** dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- b) **il divieto di impegnare spese correnti** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente;
- d) **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione;
- e) **la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).

F. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2011, 2012 e 2013

Il Comune di Giovinazzo, applicando il metodo di calcolo riportato al precedente punto B.1 e tenendo conto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Puglia nell'ambito del patto di stabilità regionale verticale, ha determinato gli obiettivi programmatici per il triennio 2011-2013, che vengono di seguito riportati:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Saldo programmatico in termini di competenza mista	284.000	753.000	753.000

G. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del patto di stabilità 2011 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla base della quale i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Al **30/6/2011** (primo semestre) le entrate finali nette dell'Ente ammontavano ad **Euro 11.038.000**, mentre le spese finali nette erano pari ad **Euro 10.597.000**, facendo così registrare un saldo finanziario in termini di competenza mista di **Euro 441.000**, migliorativo rispetto all'obiettivo programmatico dell'anno (**Euro 284.000**).

H. CONCLUSIONI

Dall'esame delle risultanze del monitoraggio emerge che il saldo finanziario nel corso dell'esercizio finanziario ha evidenziato un andamento in linea con l'obiettivo programmatico fissato per l'anno 2011.

IL SINDACO
F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 1567

li 1 DIC. 2011

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 1 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
F.to. A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE __ SETTORE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, 1 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da _____
al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE